

IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

Il sistema pensionistico italiano fa parte dell'ampio e articolato sistema di welfare nazionale, che prevede forme di assistenza e tutela, tramite l'erogazione di sussidi, servizi e prestazioni finalizzati a favorire il benessere e la sicurezza economica della popolazione.

L'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) è il principale ente previdenziale italiano, a cui devono essere obbligatoriamente iscritti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e a cui fanno riferimento anche buona parte dei lavoratori autonomi. Ai fini previdenziali e assistenziali, i datori di lavoro che assumono lavoratori dipendenti, sono tenuti ad assolvere gli obblighi nei confronti dell'INPS mediante la trasmissione mensile di apposite dichiarazioni retributive e contributive contenenti le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi previdenziali ed effettuando i corrispettivi pagamenti. Tale contribuzione assicura il lavoratore contro eventi che possano renderlo non idoneo alla attività lavorativa, anzianità compresa, e consiste in un "premio assicurativo" finalizzato ad assicurare il lavoratore per un determinato evento (come pensione, malattia, maternità e disoccupazione) pagato dal datore di lavoro sia per la quota a suo carico che per la quota relativa al lavoratore.

L'INPS fornisce:

- 1. Prestazioni previdenziali basate sui contributi versati (c.d. pensione di vecchiaia), erogati al compimento di una determinata età anagrafica e del versamento dei contributi a fini, appunto, pensionistici per un certo numero di anni. In particolare, si ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 67simo anno di età con almeno 20 anni di contributi. L'anzianità contributiva è ridotta a 15 anni per quanti l'abbiano maturata al 31 dicembre 1992. I lavoratori dipendenti invalidi in misura pari o superiore all'80% potranno andare in pensione fino al 2026 all'età di 56 anni per le donne e di 61 anni per gli uomini. La pensione di vecchiaia è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi, quindi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell'AGO.
- 2. Prestazioni assistenziali indipendenti dai contributi
 - 2.1 Assegno di Inclusione Misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione delle fasce vulnerabili attraverso un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Il contributo viene erogato mensilmente sulla carta di pagamen-



to elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese. L'assegno viene riconosciuto, su richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Il richiedente deve essere cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione Europea o cittadino di Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di protezione internazionale o dello status di apolide e deve risultare residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (quindi non deve aver lasciato l'Italia per più di due mesi continuativi) ad accezione delle assenze per gravi e documentati motivi di salute. Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve possedere un ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro e un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui. Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (ad esclusione delle dimissioni per giusta causa), non risiedere in strutture a totale carico pubblico e, per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni, deve aver adempiuto all'obbligo di istruzione.

- 2.2 Assegno di invalidità Contributo economico non reversibile e riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi con un livello d'invalidità tale da ridurre di oltre 2/3 la capacità lavorativa.
- 2.3 Assegno di invalidità civile (pensione di invalidità) Prestazione assistenziale che, a differenza dell'assegno di invalidità ordinario, non presuppone l'iscrizione alla previdenza obbligatoria e/o la condizione di invalidità connessa al lavoro. Hanno diritto a beneficiarne sia italiani e dei Paesi dell'Unione Europea residenti in Italia che i cittadini extracomunitari (anche senza la carta di soggiorno). L'erogazione dell'assegno di invalidità civile dipende dalla percentuale di invalidità certificata nel soggetto interessato ed è riservata a quanti presentino un'invalidità pari o superiore al 74%. Gli invalidi al 100% hanno altresì diritto alla fornitura gratuita di ausili e protesi nonché al collocamento obbligatorio (se presente capacità lavorativa residua), alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento. Il limite di reddito annuo personale per gli invalidi totali (a cui sono assimilabili, sotto questo profilo, ciechi civili e sordomuti) per ricevere l'assegno è di 19.461,12 euro, mentre il limite è di 5.725,46 euro per invalidi parziali e minori.



- 2.4 Pensione di reversibilità La pensione di reversibilità spetta ai familiari superstiti del pensionato deceduto. E' pari ad una quota percentuale della pensione percepita da quest'ultimo ed è riconosciuta nel caso in cui il soggetto deceduto abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
 - La pensione di reversibilità spetta al coniuge (o comunque al soggetto unito civilmente) anche se separato o divorziato, purché non abbia contratto un nuovo matrimonio (nel caso in cui invece sia il soggetto deceduto ad essersi sposato una seconda volta, la quota spettante al coniuge separato/divorziato deve essere stabilita dal Tribunale), ai figli (purché siano minorenni o inabili al lavoro o maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21simo anno di età o maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentino l'università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26simo anno di età). In assenza del coniuge e dei figli o nel caso in cui questi ultimi non abbiano diritto alla pensione, la reversibilità spetta ai genitori del soggetto deceduto (purché abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del soggetto deceduto. In assenza anche di questi ultimi o qualora essi non abbiano diritto alla reversibilità, la quota va ai fratelli celibi e sorelle nubili che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.
- 2.5 Assegno sociale sostitutivo L'assegno sociale sostitutivo subentra all'assegno di invalidità civile nel momento in cui l'intestatario di quest'ultimo raggiunge i 67 anni di età.

Le domande per accedere ai contributi previdenziali di natura assistenziale possono essere presentate rivolgendosi direttamente all'INPS nonché agli enti di patronato e agli intermediari dell'Istituto.

La previdenza per i cittadini immigrati in Italia

La legislazione previdenziale italiana si applica anche ai lavoratori stranieri in base al principio della territorialità dell'obbligo assicurativo.

Per favorire la libera circolazione dei lavoratori, le prestazioni previdenziali e assistenziali sono garantite, con reciprocità, ai residenti di ciascun Paese UE così come ai cittadini degli altri Stati membri in virtù dei Regolamenti Comunitari vigenti. Con i Paesi extra UE l'Italia ha invece stipulato specifiche Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, cioè accordi in base ai quali ciascuno Stato si impegna ad assicurare la parità di trattamento e la portabilità dei diritti ai cittadini dell'altra parte, garantendo gli stessi benefici previsti nei confronti dei propri cittadini. Tali accordi prevedono inoltre la possibilità di



cumulare i periodi di assicurazione e contribuzione per il lavoro svolto in ciascuno dei due Stati convenzionati per acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche.

C'è da dire che il diritto alla pensione dipende dallo status di residenza e di cittadinanza. Di fatti, unicamente gli immigrati in possesso di un valido permesso di soggiorno possono avere diritto alla pensione, sebbene talvolta potrebbero esserci restrizioni o requisiti aggiuntivi. Per ottenere assistenza e informazioni specifiche sulle pensioni, gli immigrati possono rivolgersi agli uffici previdenziali locali, in cui è offerta loro consulenza legale per comprendere meglio i diritti e i requisiti pensionistici.

Come detto, il sistema pensionistico italiano garantisce, almeno in linea generale, il medesimo trattamento ai lavoratori italiani e ai lavoratori immigrati, tuttavia è possibile che alcuni aspetti burocratici e/o alcune procedure possano essere differenti. Per indicazioni e informazioni sui casi specifici è quindi opportuno contattare direttamente l'INPS tramite contact center o sito web o anche rivolgersi altri riferimenti istituzionali, come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre il l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (INCA) offre assistenza ai lavoratori stranieri e alle famiglie nell'accesso alle prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito (tra cui assegni familiari e sociali, bonus bebè e premio natalità, prestazioni di invalidità civile e reddito/pensione di cittadinanza). Le sedi INCA sono presenti su tutto il territorio nazionale e rappresentano un punto di riferimento fondamentale a cui rivolgersi.

Trattamenti pensionistici ai lavoratori stranieri rimpatriati

Infine, per i lavoratori stranieri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che abbiano versato in Italia i contributi e che siano rimpatriati nel Paese di origine, il sistema previdenziale italiano prevede la possibilità di calcolare la pensione di vecchiaia con il sistema contributivo per i lavoratori assunti dopo il 1996 al compimento del 67simo anno di età malgrado non siano stati raggiunti 20 anni di contributi versati. In alternativa, la pensione di vecchiaia può essere calcolata attraverso un sistema retributivo o misto: in caso di rimpatrio, i lavoratori assunti prima del 1996 possono percepire la pensione di vecchiaia al compimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (67 anni) e con 20 anni di contribuzione.

Anche in caso di assenza di accordi di reciprocità con il Paese di origine (e rimpatrio), qualsiasi lavoratore straniero con un contratto di lavoro diverso da quello stagionale, conserva e può godere dei diritti di previdenza e sicurezza sociale maturati in Italia

La pensione stessa, infine, può essere erogata ai superstiti nel caso di decesso avvenuto in seguito al raggiungimento del requisito anagrafico.

Sia per la pensione di vecchiaia sia per quella ai superstiti, l'interessato può gestire in autonomia la procedura online per la presentazione della domanda oppure rivolgersi ad un patronato per



ottenere aiuto e assistenza.

Nel caso di cittadini stranieri appartenenti a Paesi extracomunitari non in convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale sottoscritta dall'Italia, vi sono due possibili procedure per la richiesta di prestazione pensionistica:

- 1. Il lavoratore, in possesso di credenziali e rimpatriato definitivamente, può fare domanda online allegando la documentazione da far autenticare presso il consolato italiano della località in cui risiede.
- 2. Se il lavoratore straniero, definitivamente rientrato, non è in possesso di credenziali potrà presentare domanda recandosi presso il consolato italiano presente nel Paese di residenza.

